

che formalmente appaiono conformi alla disciplina vigente, ma in realtà tendono ad aggirare la normativa in materia —:

quali iniziative intendano assumere per impedire che gli ammortizzatori sociali vengano concessi ad aziende farmaceutiche con floridi bilanci, che li sottraggono a lavoratori dipendenti da aziende realmente in crisi, acquisendo a tal fine elementi circa le operazioni finanziarie riguardanti i rapporti tra le due società AstraZeneca e Simesa;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda acquisire elementi circa la gestione, a giudizio dell'interrogante disinvolta, di AstraZeneca nel governare i listini concorrenti dei farmaci appartenenti ad AstraZeneca e Simesa;

quali iniziative si intendano assumere per verificare l'opportunità della decurtazione del prezzo dei farmaci AstraZeneca e Simesa, i cui costi di informazione scientifica sui farmaci sono stati abbattuti rispetto al momento della contrattazione dei prezzi. (4-05835)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

PEZZOTTA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

stante la precaria situazione logistica della sede del Comitato provinciale di Taranto, la Croce rossa italiana, anche in considerazione della propria natura giuridica, ha fatto richiesta d'uso e/o acquisto alla Marina militare (Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto — Taranto), dell'ex stazione carabinieri per la Marina militare, sito nel comprensorio « Chiapparo » —:

se siano a conoscenza della richiesta del Comitato provinciale della Croce rossa

italiana di Taranto fatta allo Stato Maggiore delle Marina, ora titolare della disponibilità del bene;

se non ritengano, considerata la natura pubblicistica della Croce rossa italiana, la sua ausiliarietà alle Forze armate, la sua natura volontaristica certamente di interesse comunitario e di particolare attenzione al territorio, di agevolare tale richiesta che avrebbe anche il notevole vantaggio di valorizzare un patrimonio comunque pubblico. (4-05833)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

COMPAGNON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'assistenza alle persone affette da infermità costituisce uno dei compiti essenziali cui è chiamato lo Stato, alla luce del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e recentemente proclamato anche dalla Risoluzione con cui lo scorso 24 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, entrambi adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

la mobilità è un'esigenza primaria per i disabili e per coloro i quali si dedicano alla loro cura e assistenza, sia all'interno della famiglia, sia per conto delle organizzazioni di volontariato, allorché essa non rappresenta soltanto una necessità legata al primario esercizio del diritto individuale alla salute, ma costituisce altresì una manifestazione delle libertà fondamentali della persona, il cui esercizio non deve subire discriminazioni causate dall'*handicap*, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Regolamento europeo del 5 luglio 2006

n. 1107, Relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, entrato in vigore lo scorso 28 luglio 2008;

nell'ordinamento interno le più importanti agevolazioni tributarie di cui beneficiano le persone socialmente svantaggiate a causa delle loro patologie sono: la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese di acquisto e riparazione sostenute per i mezzi di locomozione (articolo 15, comma 1, lettera *c*), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); la riduzione dell'aliquota IVA dal 20 per cento al 4 per cento per le spese di acquisto e di eventuale adattamento dei veicoli (Tabella A, parte II, n. 31, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); l'esenzione permanente dalla tassa di circolazione (articolo 17, lettera *f-bis*), decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953);

le quattro categorie di destinatari delle suddette agevolazioni fiscali sono: i disabili con «ridotte o impedito capacità motorie permanenti» (*ex* articolo 8, comma 3, legge n. 447 del 1997); «non vedenti e sordomuti», prima esclusi e successivamente ammessi alla sola detrazione IRPEF (*ex* articolo 6, comma 1, lettera *e*) legge n. 488 del 1999); soggetti «con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento» (*ex* articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000); «invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni» (*ex* articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000);

per quanto concerne la prima e l'ultima categoria, è di tutta evidenza come l'operatività di tale disciplina richieda l'accertamento dell'effettiva condizione psicofisica del contribuente e dunque presupponga l'applicazione della vigente legislazione sanitaria. A tal proposito, «disabilità» ed «invalidità» costituiscono due *status* giuridici autonomi e distinti sotto plurimi profili: dal punto di vista classificatorio, nell'ambito dell'Organizzazione

mondiale della sanità, alla «disabilità» corrisponde una disfunzionalità tale da costituire per l'individuo un handicap nello svolgimento delle sue attività secondo i criteri comunemente noti come *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), mentre alla «invalidità civile» si riferisce una infermità idonea ad incidere in modo permanente sulla capacità lavorativa generica;

i predetti *status* trovano, infatti, fondamento positivo in norme distinte: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, il «disabile» «presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; ai sensi del successivo comma 3, vi è «disabilità grave» «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»; ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge n. 118 del 1971, per «invalidi civili» si intendono invece «i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età», con la precisazione del successivo capoverso, secondo cui «ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età»;

in merito all'aspetto amministrativo, le principali norme che conferiscono all'autorità sanitaria il potere di accertare

l'attribuzione di tali *status* sono la legge 104/1992 per la « disabilità » e la legge 295/1990 per l'« invalidità »;

nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle entrate, al fine della concessione dei benefici fiscali si registra spesso la più totale confusione tra le due predette figure di « disabilità » ed « invalidità civile »;

a titolo esemplificativo, nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 1998 n. 30, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, legge n. 449 del 1997, prima si legge che « L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di *handicap* che ne limiti le capacità motorie » e successivamente che « continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'articolo 17, lettera *h*), decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 », con ciò:

a) imputando ai portatori di *handicap* – e dunque alle persone affette da « disabilità » – i requisiti previsti per i soggetti « invalidi »;

b) ingenerando il dubbio che alla categoria degli « invalidi » non sia richiesta l'integrazione di alcun requisito ulteriore;

nella circolare dell'Agenzia delle entrate 15 luglio 1998 n. 186, con la pretesa di fornire ulteriori chiarimenti in merito al medesimo articolo 8, comma 3, legge n. 449 del 1997:

a) Si premette « che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità comporta “ridotte o impedito capacità motorie permanenti» ” e poi si aggiunge che « comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le “ridotte o impedito capacità motorie permanenti” possano desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'im-

possibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori », laddove tali disfunzioni dovrebbero essere richieste ad integrare la « disabilità » e non l'« invalidità civile »;

b) Si precisa « che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, eccetera) », quando invece all'epoca lo *status* di « invalidità » era di per sé beneficiato da una specifica norma (articolo 1, comma 1, legge 9 aprile 1986, n. 97) così come lo è attualmente in virtù delle disposizioni successivamente introdotte;

nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 1998 n. 197, la confusione è aggravata dalla facoltà concessa ai contribuenti di presentare « autodichiarazione specificante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente », con ciò:

a) si associa – come in precedenza – l'« invalidità » ai requisiti della « disabilità », riproponendo il medesimo errore;

b) si indica la medesima condizione personale prima come « invalidità » e poi come « disabilità », aumentando ulteriormente le difficoltà interpretative;

c) si consente al privato un'auto-certificazione rispetto alla condizione di « invalidità », cui si aggiungono le « ridotte o impedito capacità motorie permanenti », con ciò non solo esponendo il cittadino a responsabilità penali, ma da lui pretendendo altresì l'attestazione di un fatto che

non può essere certificato da alcun pubblico ufficiale, proprio perché non corrisponde ad alcuna fattispecie normativamente prevista;

nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 ottobre 2000 n. 207, nel commentare l’articolo 50, comma 1, legge n. 342 del 2000 — che ha da ultimo modificato le agevolazioni IVA — associa correttamente l’handicap alle « ridotte o impedito capacità motorie », ma non manca di richiamare i provvedimenti anteriori in cui la disciplina è stata fraintesa;

nella circolare dell’Agenzia delle entrate 11 maggio 2001 n. 46 non raggiunge l’obiettivo di chiarire l’applicazione dell’articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000, giacché si limita a rinviare ad una nota del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità ed a fornire alcune indicazioni operative alquanto fuorvianti, come la seguente: « L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedito capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti ». Se è esatta l’attribuzione della « ridotta o impedito capacità motoria permanente » alla figura del « disabile », non è invece chiaro che il requisito alternativo, ossia la « grave limitazione alla capacità di deambulazione », si riferisce esclusivamente all’« invalido »;

è ancor più grave osservare che la confusione normativa sopra richiamata non investe direttamente soltanto i funzionari tenuti a darvi attuazione, ma anche e soprattutto i contribuenti, a causa delle consistenti inesattezze dei moduli e del materiale divulgativo prodotto dal Fisco. In particolare, nella guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, edita nella serie « L’agenzia Informa » (2008) n. 6, periodico bimestrale dell’Agenzia delle entrate a distribuzione gratuita, si rilevano le

seguenti criticità: nell’elencazione delle categorie beneficiarie si legge: « Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. non vedenti e sordomuti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie » (pagina 4), laddove invece al punto « 3 » dovrebbe contemplarsi il riferimento all’« invalidità » e non alla « disabilità » e al punto « 4 » non si riporta l’ulteriore requisito della « permanenza » nella ridotta capacità motoria. Peraltro, la successiva spiegazione, così recita: « disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL », contribuendo ad alimentare malintesi poiché:

a) si assimilano i due *status* che invece dovrebbero essere considerati assolutamente eterogenei;

b) si qualifica come « grave » una disabilità che non lo è necessariamente;

c) si ricollega la terza ipotesi — che sarebbe quella relativa all’« invalidità » — all’accertamento compiuto dalla Commissione costituita ai sensi dell’articolo 4, legge n. 104 del 1992, mentre tale *status* è certificato da altro organo collegiale, e ciò a prescindere dal fatto che i componenti possano essere talvolta le medesime persone fisiche;

in conclusione, l’incertezza normativa in materia di esenzioni fiscali per « invalidi » e « disabili » non solo pregiudica l’esercizio del diritto alla mobilità delle categorie più svantaggiate, ma ostacola l’attività di assistenza e di cura nei loro confronti. Poiché l’articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000 costituisce norma di recepimento del diritto comunitario, come si legge nell’intestazione del relativo Capo, esso merita particolare considerazione da

parte dei funzionari che, come è noto, devono far prevalere il diritto comunitario su quello interno e persino interpretare quest'ultimo alla luce del primo e dei principi che vi sono inclusi. La sua violazione, peraltro, rischia di esporre l'Italia all'ennesima procedura di infrazione, con ulteriore danno per l'Erario e per la credibilità delle nostre Istituzioni nell'intera Unione europea —:

se reputi legittimo che l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, abbia respinto per mancanza di « ridotte o impedito capacità motorie permanenti » le domande di esenzione da tasse automobilistiche presentate da soggetti « invalidi »;

se ritenga opportuno, anche alla luce di quanto sopra, avviare un'indagine conoscitiva ministeriale in ogni Regione con lo scopo di verificare:

1) il numero dei soggetti dichiarati « invalidi » dall'autorità sanitaria ed in possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni;

2) il numero delle domande di esonero effettivamente presentate agli Uffici fiscali;

3) il numero delle domande respinte e quello delle domande accolte;

4) i motivi dedotti dagli Uffici per non concedere l'esonero;

5) il numero e gli esiti delle istanze di autotutela o dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie provinciali avverso i provvedimenti di rigetto;

6) il numero e gli esiti dei contenziosi instaurati nella specifica materia;

se, qualora da un'eventuale analisi statistica emergessero disparità di trattamento degli « invalidi » sul territorio nazionale, ritenga corretto e conforme a buona fede, considerata la delicatezza dell'argomento ed ai sensi dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del

2000, che l'Agenzia delle entrate non abbia sinora inteso chiarire definitivamente la portata della disciplina di cui sopra ed anzi abbia fornito informazioni inesatte ai contribuenti;

se, indipendentemente da un'eventuale indagine conoscitiva, intenda prendere opportuni provvedimenti nei confronti di quegli Uffici — ed eventualmente contro quelle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate — che, pur a conoscenza del problema, non hanno avviato alcuna iniziativa per risolverlo, violando consapevolmente la legge e negando ad una categoria svantaggiata di cittadini l'esercizio di uno dei loro diritti fondamentali;

se, ed entro quali tempi, intenda adottare misure di ristoro e come ritenga di poter far fronte al conseguente impegno di spesa per l'Erario a favore dei contribuenti « invalidi » che, pur avendone diritto, non hanno presentato domanda di esenzione perché « dissuasi » dai funzionari addetti agli sportelli, ovvero non abbiano impugnato il diniego di esenzione illegittimamente emesso ovvero abbiano fatto ricorso contro il provvedimento di rigetto e siano risultati ingiustamente soccombenti; ovvero abbiano fatto ricorso vittoriosamente contro il rigetto, ma con la compensazione delle spese di giudizio, rimaste parzialmente a loro carico;

se ritenga che tali riparazioni si possano estendere anche ai contribuenti che si sono visti denegare le agevolazioni negli anni pregressi;

se, anche in considerazione degli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, visto che la frammentazione normativa costituisce di per sé un ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali, ritenga opportuno promuovere le opportune iniziative per raccogliere le esenzioni in un unico testo organico, facilmente fruibile da contribuenti svantaggiati, loro familiari, strutture di assistenza ed enti di volontariato. (3-00862)